



FAMILIES, CHARITIES AND HNWI^s

Partecipazioni estere acquisite per successione: il rebus del valore fiscale

L'apertura di una successione ereditaria rappresenta sempre un momento di estrema delicatezza. Sofferenza emotiva, senso di abbandono, percezione dell'età che passa anche per chi sopravvive sono sentimenti comuni e dolorosi. A tutto ciò si accompagnano pastoie burocratiche, adempimenti fiscali, più o meno impellenti, e anche liti tra familiari che esplodono o trovano nuova linfa in un equilibrio da ritrovare.

Si dice che nella morte siamo tutti uguali ma forse non è sempre vero.

Il principio che emerge dalla risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 675 del 7 ottobre 2021, infatti, è che ai fini delle imposte sui redditi la successione di un soggetto fiscalmente residente in Italia è trattata diversamente da quella di un soggetto estero.

Come è possibile? La norma può effettivamente differenziare due situazioni apparentemente simili, se non identiche?

I fatti

I fatti sono molto semplici:

- a. un soggetto fiscalmente residente in Italia eredita da un non residente una partecipazione societaria estera;
- b. la successione non sconta l'imposta in Italia giacché sia il *de cuius* sia la partecipazione non hanno elementi di connessione con il territorio dello Stato;
- c. l'erede vuole comprendere quale sia il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione ai fini della determinazione dell'eventuale plusvalenza da cessione.

Il quadro normativo

La norma rilevante è l'art. 68, comma 6, TUIR ai sensi del quale “*nel caso di acquisto per successione si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione*”.

Dalla lettura della norma emerge quanto segue:

- i. se la partecipazione è stata inclusa in una denuncia di successione in Italia e non beneficia di una “esenzione”, il “costo” per l'erede ai fini dell'imposta sui redditi è quello dichiarato o definito ai fini successori. Nel caso di partecipazioni in una società non quotata, tale valore è determinato sulla base della corrispondente quota del patrimonio netto della società partecipata, risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, tenendo conto dei “mutamenti sopravvenuti” (questione di grande attualità per le successioni aperte dopo il 1° gennaio 2021 ma prima dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 nel quale la società partecipata ha proceduto alla rivalutazione dei propri beni ai sensi dell'articolo 110 del D.L. n. 104/2021).

A. Costo fiscale per il <i>de cuius</i>	10	100
B. Quota del patrimonio netto contabile	100	10
C. Valore definito a fini successori (B)	100	10
D. Maggior/minore valore rispetto al costo (C - A)	+90	-90

La combinazione tra imposta sui redditi e imposta sulle successioni può condurre a incrementi del costo fiscale rispetto a quello del *de cuius* (in pratica, versando l'imposta sulle successioni si determina uno *step-up* del valore fiscale) o un suo decremento, circostanza tanto più grave quanto maggiore è la differenza tra il costo fiscale, magari rivalutato, del *de cuius* e la corrispondente porzione del patrimonio netto contabile della società partecipata;

ii. se i titoli sono esenti da imposta sulle successioni, il valore rilevante ai fini dell'imposta sui redditi è quello normale alla data di apertura della successione. Tale circostanza si verifica, ad esempio, laddove sia applicabile il regime c.d. dei “patti di famiglia” ex art. 3, comma 4-ter, D.lgs. 346/1990.

A. Costo fiscale per il <i>de cuius</i>	10	100
B. Quota del patrimonio netto contabile	100	10
C. Valore normale	1.000	80
D. Valore rilevante ex art. 68 TUIR (C)	1.000	80
E. Maggior/minore valore rispetto al costo (D - A)	+990	-20

Come si può notare:

- a. in nessun caso si considera il costo storico per il *de cuius* e ciò non appare affatto casuale. In molti casi, infatti, gli eredi potrebbero non essere a conoscenza di tale valore e, soprattutto, potrebbero non disporre degli elementi probatori atti a documentarlo nel caso di richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- b. l'art. 68 differenzia chiaramente tra le fattispecie di acquisto a titolo oneroso, per donazione e a seguito di successione, senza mai precisare se debba trattarsi di un acquisto effettuato in Italia o all'estero, di una donazione retta o meno dal diritto italiano o di una successione italiana o estera.

La posizione dell'Agenzia

Con la risposta n. 675/2021, l'Agenzia ha affermato che in caso di successione di una persona fiscalmente residente all'estero avente ad oggetto una partecipazione in una società residente all'estero:

- non vi è valore dichiarato o definito ai fini successori per la partecipazione oggetto del trasferimento *mortis causa* mancando il presupposto territoriale;
- pertanto, la partecipazione non è inquadrabile tra i "titoli esenti";
- in via residuale occorre ritornare al costo del *de cuius*, come se si fosse trattato di un acquisto per donazione piuttosto che per successione.

È chiaro l'intento di evitare salti di imposta che non scontino né imposte sulle successioni né imposte sui redditi ma viene spontaneo chiedersi:

- i. la successione, e quindi la morte, può considerarsi un'ipotesi di pianificazione fiscale peraltro "aggressiva"?
- ii. per valutare i salti di imposta, non si devono considerare le imposte dovute all'estero, a maggior ragione se in uno Stato UE?
- iii. esiste un principio generale che consente all'interprete di "surrogarsi" al legislatore per prevenire salti di imposta?

Le domande testé poste possono agevolmente essere qualificate come pleonastiche ma, a prescindere da tutto, occorre chiedersi:

- a. l'interpretazione fornita dall'Agenzia è corretta?
- b. se anche fosse tale, è l'unica possibile?

La risposta dell'Agenzia si fonda sul termine "esenti" contenuto nell'art. 68 TUIR che, secondo la medesima Agenzia, configurerebbe una "agevolazione" e, da ultimo, presupporrebbe l'astratta includibilità dei titoli nell'ambito dell'asse ereditario caduto in successione e rilevante ai fini del tributo successorio in Italia.

In tale contesto, un titolo estero posseduto da un *de cuius* residente all'estero non è includibile nell'asse ereditario rilevante ai fini successori in Italia per carenza del presupposto territoriale e non potrebbe fruire del regime di esenzione, che costituirebbe un *posterius* rispetto al presupposto. Così ricostruita la questione, è evidente che l'interpretazione è condizionata da una nozione di "esenzione" tipica delle imposte sui redditi che, però, mal si concilia con il tessuto del tributo successorio. Né vi è dubbio che il termine debba essere interpretato coerentemente con le norme in materia di imposta sulle successioni visto che è in relazione a tale tributo che deve esserne verificata la natura.

Il significato di "esenzione"

Scorrendo il D.lgs. 346/1990, i termini "esente", "esenti" o "esenzione" compaiono solo poche volte e, precisamente:

- a. nell'art. 12, rubricato "Beni non compresi nell'attivo ereditario" secondo cui "*Non concorrono a formare l'attivo ereditario: (...) i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge*";
- b. nell'art. 59, rubricato "Applicazione dell'imposta di donazione in misura fissa" secondo cui "*L'imposta si applica nella misura fissa prevista per l'imposta di registro: (...) b) per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge, ad eccezione dei titoli di cui alle lettere h) ed i) dell'articolo 12*";

- c. nell'art. 59 *bis*, rubricato "Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico" secondo cui "*Non sono soggette ad imposta, anche nella ipotesi di cui all'articolo 59, comma 3, le donazioni di veicoli di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l)*".

Nessuna di tali disposizioni si riferisce alle partecipazioni sociali, per le quali non è revocabile in diritto l'astratta riconfigurabilità tra i "titoli esenti" di cui all'art. 68 TUIR come anche confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con Risposta n. 675 del 7 ottobre 2021.

Esenzione come sinonimo di "non soggezione all'imposta"

Ciò premesso, la norma fondamentale per inquadrare la questione non può che essere l'art. 9 del D.lgs. 346/1990 il quale dispone che l'attivo ereditario "*è costituito da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta a norma degli artt. 2, 3, 12 e 13*". Le norme richiamate sono le seguenti:

- Art. 2: rubricato "Territorialità dell'imposta" ai sensi del quale l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, "*ancorché esistenti all'estero*" (comma 1) ma "*se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti*";
- Art. 3: rubricato "Trasferimenti non soggetti all'imposta" e che ricomprende anche i trasferimenti di partecipazioni di controllo;
- Art. 12: rubricato "Beni non compresi nell'asse ereditario", che includono ad esempio i titoli di Stato ed equiparati;
- Art. 13: rubricato "Beni culturali" che elenca una serie di beni "esclusi dall'asse ereditario".

La norma, pertanto, equipara nella "non soggezione ad imposta" diverse fattispecie che prescindono dall'astratta riconducibilità dei beni cui si riferiscono nell'asse ereditario rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni italiana. Il termine "non soggetto", in altre parole, è un contenitore ampio che racchiude tutte le situazioni in cui un bene è escluso dall'attivo ereditario sia per carenza del presupposto territoriale sia per altre disposizioni specifiche che hanno l'effetto di escludere l'applicazione dell'imposta.

Su tali basi, è ben vero che nel linguaggio corrente molte fattispecie di non soggezione all'imposta sono riferite quali fattispecie di "esenzione" (ad esempio, Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2008, Risoluzione n. 75/E del 2010, Sentenza n. 6591 del 2021 della Corte di Cassazione in materia di patto di famiglia e Sentenza n. 120 del 2020 della Corte Costituzionale). La diffusione dell'uso improprio del termine esenzione è così evidente che è stato addirittura esplicitato dal legislatore con l'art. 14 della L. 383 del 2001 rubricato per l'appunto "Esenzioni e riduzioni di imposta". Non vi è dubbio però che il termine "esenzione" deve essere interpretato in senso proprio di "esclusione dall'attivo ereditario" e non nel significato "gergale" spesso utilizzato.

In buona sostanza, le partecipazioni in società estere sono "non soggette" all'imposta tanto nel caso di successione di una persona fiscalmente residente in Italia (a condizione però che si trasferisca il controllo al coniuge e/o agli eredi) quanto nel caso di successione di una persona fiscalmente residente all'estero (a prescindere dall'entità della partecipazione).

Conclusione

L'Agenzia delle Entrate interpreta una norma emanata ai fini dell'individuazione del costo fiscale di una partecipazione estera di provenienza successoria ricorrendo ad un criterio previsto invece per le partecipazioni di provenienza donativa. Appare più corretto ricorrere ad una interpretazione della norma e del significato da attribuire al concetto di "esenzione" che sia conforme alla disciplina dell'imposta di successione, ricomprendendo tutti i casi in cui i beni sono esclusi dall'attivo ereditario.

Peraltro, come già evidenziato, la tesi dell’Agenzia delle Entrate crea importanti difficoltà di ordine operativo, nella misura in cui impone all’erede l’onere di acquisire la documentazione rilevante ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni. Mentre nei casi di donazione il dante causa è nelle condizioni di fornire ogni elemento utile al donatario, nei casi successori la situazione è ovviamente ben diversa. È anche per questo motivo che ordinariamente nelle successioni si fa riferimento a criteri chiari e facilmente verificabili quali il bilancio societario e il valore normale dei beni.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici

Private Clients

Paolo Ludovici paolo.ludovici@gpblex.it

DISCLAIMER

This publication is provided by Gatti Pavesi Bianchi Ludovici studio legale associato and has been duly and professionally drafted. However, the information contained therein is not a legal advice and cannot be considered as such. Gatti Pavesi Bianchi Ludovici studio legale associato cannot accept any liability for the consequences of making use of this issue without a further cooperation and advice is taken.

GPBL

MILAN - ROME - LONDON

[Home page](#) | [Highlights](#) | [Contacts](#) | [Linkedin](#)

© Copyright Gatti Pavesi Bianchi Ludovici 2021. All rights reserved.